SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 136 e 817-B)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PREZIOSI Olindo e FOSCHINI

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1959 (V. Stampato n. **291**)

approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1961, in un testo unificato, congiuntamente al

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICCHIOTTI, PAPALIA, JODICE e CIANCA (n. 136)

modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 aprile 1962 (V. Stampato n. 291-B)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 aprile 1962

Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale)

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la lesione non è prodotta con armi o con sostanze corrosive e se la malattia derivata dalla lesione è guarita nel termine di dieci giorni, il delitto è punito a querela di parte ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico.

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».